

REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 26 (numero d'ordine 40.0260), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 26 (numero d'ordine 40.0260), originari dell'Indonesia, il massimale è fissato a 395 000 pezzi; che alla data del 27 febbraio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 28 aprile 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Indonesia:

| Numero d'ordine | Categoria (unità) | Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------------|-------------------|------------|--|
| 40.0260 | 26 pezzi | 6104 41 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
| | | 6104 42 00 | |
| | | 6104 43 00 | |
| | | 6104 44 00 | |
| | | 6204 41 00 | |
| | | 6204 42 00 | |
| | | 6204 43 00 | |
| | | 6204 44 00 | |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 282/92 del Consiglio (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1).